

Statuto del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna

Approvato dalla Assemblea Costituente Regionale riunita a Modena – Ponte Alto l'11 luglio 2008

Preambolo

Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna

come parte integrante di una struttura federale volta a perseguire una prospettiva solidale e, al tempo stesso, autonomistica, nel quadro dei principi fondamentali dello Statuto nazionale;

- sulla base fondante dei valori che hanno segnato la storia della nostra regione, a partire da Resistenza e antifascismo e dalla assunzione della Costituzione italiana come bene irrinunciabile e primario da cui tutti gli altri discendono;

- nel perseguimento degli obiettivi e dei principi affermati dal Manifesto programmatico e, in particolare, dei valori di coesione sociale, legalità e inclusione, partecipazione democratica, pari opportunità, riconoscimento e valorizzazione delle differenze tra i generi, dignità e tutela del lavoro, cooperazione, buona amministrazione delle istituzioni pubbliche;

- nell'obiettivo condiviso di predisporre le condizioni per un futuro di sviluppo sostenibile strettamente legato all'equità sociale, solidamente fondato su quanto finora costruito, e al tempo stesso innovativo e attento alle trasformazioni sociali, economiche e politiche, promuovendo la crescita della nostra società come collettività aperta, responsabile, consapevole;

- nell'impegno a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, assicurando, a tutti i livelli, la presenza paritaria di genere in tutti gli organi del Partito, e favorendo la medesima presenza nelle istituzioni;

- nel riconoscimento del valore irrinunciabile della partecipazione dei giovani alla attività e alla iniziativa politica del Partito;

- al fine di rinvigorire il rapporto tra politica e società, realizzando un partito riformista in grado di organizzarsi e di funzionare coinvolgendo in termini sostanziali il maggior numero di persone;

- in una considerazione unitaria del territorio regionale, come grande comunità integrata, funzionale ed inclusivo, di prossimità, attento ai bisogni dei singoli e delle famiglie;

adotta il presente

STATUTO

CAPO I (Principi)

Articolo 1

(Principi della democrazia interna)

1. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna è costituito dagli iscritti e dalle iscritte e valorizza la partecipazione delle sue elettrici e dei suoi elettori, nelle forme e modalità previste dal presente Statuto.

2. Il Partito Democratico propone un chiaro e concreto programma di governo per l'Emilia-Romagna e per le sue collettività locali, e si impegna a realizzarlo in maniera coerente nelle istituzioni.

3. Il Partito Democratico, partito di programma e di governo, persegue la propria autonomia e quella delle istituzioni distinguendo e valorizzando i diversi ruoli e le diverse funzioni.

4. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo codice etico gli eletti nelle istituzioni aderenti al Partito Democratico in occasione delle nomine che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza.

5. Il Partito Democratico organizza un sistema di comunicazioni adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Esso rende liberamente accessibili per

questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti.

6. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso iniziative di studio e di formazione.

7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità.

8. Il Partito Democratico valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politica e associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e a tutti i livelli di partito.

Articolo 2.

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito: iscritti ed elettori)

1. Il Partito democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

2. Per «iscritti» e «iscritte» si intendono le persone che, titolari della cittadinanza italiana o della cittadinanza di Paesi dell'Unione europea e della residenza in Italia, o della cittadinanza di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto e il Codice etico.

3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, aderenti e non aderenti al Partito democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo delle elettrici e degli elettori.

4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:

- a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale;
- b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
- c) prendere parte a Forum tematici;
- d) votare nei referendum aperti agli elettori;
- e) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
- f) prendere parte alle assemblee dei circoli.
- g) ricorrere agli organi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

- a) partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti i livelli territoriali;
- b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
- c) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
- d) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica collettiva;
- e) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
- f) essere candidati a far parte di organismi dirigenti ai diversi livelli e avanzare le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
- g) essere candidati a ricoprire incarichi istituzionali e avanzare le relative proposte;
- h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

6. Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:

- a) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
- b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
- c) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
- b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
- c) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
- d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'Albo dei elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La composizione e la tenuta dell'Albo dei elettori e delle elettrici così come dell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività, sulla base di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.

9. Sono escluse dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti all'interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale le persone non possono essere nuovamente registrate.

CAPO II

Organi regionali del Partito: composizione, formazione e funzioni

Articolo 3

(Organi regionali del partito)

1. Sono organi del Partito Democratico dell'Emilia Romagna:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) La Direzione Regionale;
- c) il Segretario Regionale;
- d) l'Esecutivo;
- e) il Tesoriere;
- f) la Commissione regionale di garanzia.

Gli organi del Partito possono avvalersi, come luoghi di confronto e partecipazione, di conferenze di segretari di Circolo, di Unione comunale, di Unione provinciale, di eletti e di amministratori.

2. Le deliberazioni delle Assemblee e delle Direzioni di ogni livello sono valide se assunte nel rispetto del numero legale, come previsto dai rispettivi Regolamenti, che disciplinano altresì le modalità di verifica.

3. Tutti i Regolamenti degli organi sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

Articolo 4

(Segretario o Segretaria regionale)

1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, vale quanto previsto dal successivo art. 9 comma 8.

3. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

Articolo 5

(Assemblea regionale)

1. L'Assemblea regionale è composta da rappresentanti eletti nelle 11 Unioni provinciali o territoriali, in ragione di un componente ogni 1000 iscritti ed un componente ogni 10.000 voti ricevuti nelle ultime politiche, in proporzione al numero degli elettori, secondo le modalità indicate dal successivo art. 9, nonché da:

- a) il Segretario regionale;
- b) i segretari delle Unioni provinciali o territoriali;
- c) il capogruppo nell'Assemblea legislativa regionale;
- d) il Presidente della Regione, se aderente al Partito;
- e) i candidati a Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di consensi pari al 5% dei voti espressi nella consultazione aperta a tutti gli elettori.

2. Se non eletti ai sensi del comma precedente, partecipano all'Assemblea con diritto di parola, i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia e il Tesoriere regionale.

3. L'Assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo generale della politica regionale del Partito.

4. L'Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee.

5. Il funzionamento dell'Assemblea regionale e la modalità di formazione delle decisioni sono regolati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale. Nel Regolamento vengono salvaguardati i seguenti principi:

- a) convocazioni effettuate con preavviso minimo di 15 giorni, ridotto in casi di motivata urgenza;
- b) pubblicità delle sedute;

- c) invio preventivo dei documenti da sottoporre all'approvazione;
- d) verbalizzazione delle sedute;
- e) decadenza dei componenti dell'Assemblea in caso di 3 assenze non giustificate;
- f) validità delle deliberazioni collegata alla presenza del numero legale e al voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;
- g) obbligo di esame delle proposte elaborate dai forum e dai circoli tematici.

Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano, ove compatibili, le regole stabilite per il funzionamento dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

6. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea regionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.

7. Su richiesta motivata del 10% dei componenti, l'Assemblea può esprimere un voto di sfiducia nei confronti del Presidente dell'Assemblea. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, si procede all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal comma 6.

8. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta all'anno. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto (un decimo) dei suoi componenti, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

9. L'Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

Articolo 6

(Durata dei mandati del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. I mandati di Segretario regionale del Partito e di componente della Assemblea regionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell'Assemblea regionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dagli articoli 6 e 9, il Presidente dell'Assemblea regionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

Articolo 7

(Esecutivo regionale)

1. L'Esecutivo regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. L'Esecutivo regionale è composto da non più di 15 membri, nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell'Esecutivo, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.
3. L'Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4. Partecipano alle riunioni dell'Esecutivo il Tesoriere e il Presidente del Gruppo PD dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 8

(Direzione regionale)

1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell'Assemblea regionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell'Esecutivo. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali.
2. La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
3. La Direzione regionale è composta da 50 membri eletti dall'Assemblea regionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva all'elezione dell'Assemblea.
4. Sono inoltre membri di diritto della Direzione regionale: il Segretario; il Presidente della Regione; il Tesoriere; il Presidente del Gruppo PD nell'Assemblea Legislativa della Regione; i Segretari di Federazione; i candidati a

Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di consensi pari al 5% dei voti espressi nella consultazione aperta agli elettori. Partecipano altresì alle riunioni della Direzione le persone invitate dal Segretario regionale in relazione agli argomenti da trattare.

5. La Direzione regionale è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Segretario se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 9

(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Il Segretario e l'Assemblea sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto. Nell'elezione dell'Assemblea, ogni elettore non può esprimere più di una preferenza per genere.

2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente dell'Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe da almeno quattro mesi prima della data di svolgimento delle elezioni.

3. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori per l'elezione del Segretario regionale i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il maggior numero di consensi tra gli iscritti, sempre che questi consensi superino i 1.000 iscritti in almeno quattro Unioni provinciali o territoriali

4. La Convenzione regionale discute le piattaforme politico-programmatiche e verifica il numero di consensi ottenuti dai candidati, proclamando i tre da sottoporre al voto degli elettori.

5. La Convenzione regionale è composta dai membri dell'Assemblea regionale e dai delegati eletti dalle Assemblee di Federazione. A questo scopo, ciascuna Assemblea di Federazione elegge un numero di delegati pari a quello dei propri eletti nell'Assemblea regionale.

6 La data di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale, unitamente a quella delle Assemblee e dei Segretari di Federazione e locali, sarà stabilita secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale.

7. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presentata una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria.

L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti da almeno quattro mesi prima del giorno in cui sono state indette le elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrono le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.

9. I Regolamenti per l'elezione degli organi dirigenti di Federazione e locali sono approvati dalla Direzione regionale, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

10. Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dall'Assemblea regionale. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Regolamento stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione regionale.

11. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste in base al metodo del quoziente comunemente noto come Imperiali. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni indicate.

Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al comma precedente, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.

12. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

13. I mandati di Segretario regionale e di componente dell'Assemblea durano quattro anni.

Articolo 10

(Facoltà di ricorso a tutela dell'autonomia statutaria)

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale, qualora il Segretario regionale o una maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.

CAPO III

Livelli territoriali infra regionali

Articolo 11

(Unioni provinciali o territoriali)

1. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna è organizzato sulla base di Unioni provinciali o territoriali, Unioni comunali e Circoli.

2. Le Unioni provinciali o territoriali corrispondono ai seguenti ambiti: Bologna, Imola, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.

3. Organi delle Unioni provinciali o territoriali, con le medesime funzioni, in quanto compatibili, ed i medesimi criteri di composizione attribuiti ai corrispondenti organi regionali, sono:

- a) l'Assemblea;
- b) La Direzione;
- c) il Segretario;
- d) L'Esecutivo;
- e) Il Tesoriere;
- f) La Commissione di garanzia.

4. L'Assemblea e il Segretario sono eletti dagli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale regionale. Il numero e la composizione degli organi provinciali (anche con riferimento ai componenti per funzione) sarà stabilito nel Regolamento provinciale.

5. I livelli infra regionali possono organizzare tra loro forme di collaborazione e coordinamento.

Articolo 12

(Circoli)

1. A livello locale, i Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti e gli elettori partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli su base territoriale, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

2. Deve essere istituito almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune e per ciascuno dei quartieri o circoscrizioni di decentramento nei comuni dove sono previsti.

3. I Circoli hanno una Assemblea degli iscritti, un Comitato Direttivo e un Segretario, eletto dagli iscritti con voto segreto. L'organizzazione e il funzionamento dei Circoli sono disciplinati da regolamenti approvati dalla relativa Assemblea di Federazione.

4. Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a Circoli on-line, costituiti sulla rete internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

Articolo 13

(Unioni comunali)

1. Nei Comuni in cui sono presenti più circoli, è istituita l'Unione comunale del Partito.

2. L'Assemblea dell'Unione è costituita da rappresentanti eletti da ciascun circolo in base al numero degli iscritti. L'Assemblea elegge con voto segreto il Segretario, che può essere anche un Segretario di circolo.

Articolo 14

(Autonomia delle Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali)

1. Le Unioni provinciali o territoriali e le altre articolazioni locali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.

Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

2. Ai soli fini e effetti previsti dal Codice Civile in relazione ai rapporti giuridici con i terzi e, in particolare, ai rapporti di lavoro, nonché alla partecipazione a società e alla titolarità di beni, le Unioni provinciali o territoriali possono approvare propri Statuti, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

3. Gli organi regionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli territoriali e locali soltanto se gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico.

Articolo 15

(Poteri sostitutivi)

1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea di Federazione corrispondente, sentito il parere della relativa Commissione di garanzia, la Direzione regionale può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario di Federazione, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale. Nel caso in cui analoghe violazioni o omissioni si verificano a livello locale, interviene l'Assemblea di Federazione, di intesa con la Direzione regionale, se si tratti di capoluoghi.

2. In caso di ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per un periodo non superiore a sei mesi.

CAPO IV

Primarie per la scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 16

(Elezioni primarie)

1. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico per la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive gli elettori già registrati nell'Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.

2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative e per le cariche monocratiche avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica, disciplinate da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea del corrispondente livello territoriale, nel rispetto dei principi indicati al comma successivo. Il Regolamento dovrà disciplinare, tra l'altro:

a) le modalità con cui la Direzione delibera l'eventuale ricorso alle primarie di coalizione di cui all'art. 17.

b) gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;

c) le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;

3. Il Regolamento, di cui al comma precedente, dovrà rispettare i principi di:

a) uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;

b) rappresentanza paritaria tra donne e uomini;

c) pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;

d) ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

e) rappresentatività sociale e politica dei candidati;

f) merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività istituzionale da svolgere e alle esperienze realizzate;

g) pubblicità della procedura di selezione.

4. Vengono selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione.

Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nel successivo art. 17.

5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il

sostegno del venticinque per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al dieci per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

Articolo 17

(Primarie di coalizione)

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

4. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

CAPO V

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 18

(Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

Articolo 19

(Incandidabilità e incompatibilità)

1. Nessuno può far parte contemporaneamente dell'Esecutivo regionale e di un Esecutivo di Unione provinciale o territoriale.

2. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico a cariche pubbliche in assemblee o esecutivi in Regione, Province e Comuni superiori a 15.000 abitanti chi abbia già ricoperto le medesime cariche per la durata di due mandati pieni consecutivi.

3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, su proposta motivata dell'Esecutivo. Le eventuali deroghe inerenti la candidatura a consigliere dell'Assemblea Legislativa Regionale sono di competenza dell'Assemblea regionale del PD.

5. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzii in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

Articolo 20

(Doveri degli eletti e degli amministratori)

1. Gli eletti e gli amministratori si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti e gli amministratori nelle istituzioni hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, nella percentuale stabilita dal Regolamento finanziario. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.

3. Gli eletti e gli amministratori hanno il dovere di:

- rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività, anche attraverso il Sistema informativo per la partecipazione;
- partecipare ai forum tematici relativi agli argomenti rilevanti per la loro attività istituzionale e agli incontri organizzati da iscritti e elettori;
- adottare altre modalità di coinvolgimento degli iscritti ed elettori nell'elaborazione di proposte e indirizzi in relazione alle questioni più rilevanti da trattare nell'esercizio del loro mandato.

4. I Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidente della Regione eletti nelle liste del Partito e gli assessori nominati nelle Giunte regionale, provinciali e comunali, nonché gli eletti al Parlamento nazionale, si impegnano a una rendicontazione sociale al termine del mandato che dia conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti per la comunità, prevedendo forme di partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di comunicazione comprensibili per consentire una valutazione partecipata sul proprio operato.

5. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e capacità. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità. Dell'elenco delle nomine effettuate sulla base delle competenze discrezionali viene data pubblicazione sul sito del PD regionale o del livello territoriale di appartenenza, se presente.

6. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività, e un resoconto annuale che contenga le informazioni relative all'espletamento del mandato (presenze/assenze alle riunioni, rendicontazione delle attività – iniziative legislative, mozioni, interpellanze).

7. Gli iscritti che ricoprono cariche istituzionali hanno il dovere di comunicare alla Commissione di garanzia del livello territoriale competente l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in relazione alla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale, allegando la relativa documentazione. I dati sono sottoposti alla pubblicazione sul sito del Partito nei limiti consentiti dalla legge.

8. Gli eletti hanno il dovere di comunicare al Comitato dei garanti del livello territoriale competente l'ammontare delle spese elettorali sostenute e le fonti di finanziamento.

CAPO VI

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 21

(Trasparenza, partecipazione e comunicazione)

1. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna ritiene la partecipazione di iscritti ed elettori alla vita e alle decisioni del partito come la sua più importante risorsa, ed a tal fine uniforma ogni propria attività a criteri di piena trasparenza.

2. In tutte le occasioni in cui venga richiesto il voto ad iscritti e sostenitori, il partito promuove l'uso del voto elettronico insieme al voto nell'urna presso seggi fisici. La metodologia usata per il voto elettronico deve garantire:

- Democrazia (si può esprimere un unico voto e può votare solo chi fa parte dell'elettorato attivo e non altri);
- Accuratezza (il risultato riflette il valore di tutti i voti validi);
- Privacy (nessuna informazione può essere ottenuta sul voto dei singoli);
- Verificabilità individuale (il singolo votante può sapere se il suo voto è stato incluso nel risultato finale);
- Verificabilità universale (ognuno può verificare il risultato finale)
- Assenza di ricevuta (un votante non può provare a terzi cosa ha votato).

3. Il partito adotta modalità di comunicazione anche basate sul web e sulle reti mobili, secondo tecnologie che consentano ai cittadini di conoscere le decisioni e le iniziative del partito, di poterle commentare pubblicamente, di ottenere – in tempi certi - risposte alle proprie domande, di dialogare con altri cittadini e iscritti, di proporre idee e progetti. Gli eletti nelle liste del Partito hanno la responsabilità di praticare e promuovere questi principi durante tutto il periodo del loro mandato.

4. Gli esiti delle consultazioni e delle elezioni svolte nei Circoli, sono resi accessibili attraverso la pubblicazione sul sito web del livello territoriale competente.

Articolo 22

(Conferenza programmatica annuale)

1. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna indice annualmente la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
2. La Conferenza Programmatica regionale è indetta, anche in raccordo organizzativo e politico con la Conferenza Programmatica nazionale, sui temi determinati dalla Direzione, su proposta del Segretario regionale.
3. Entro i termini previsti dal Regolamento, il Segretario regionale presenta i documenti da porre alla base della discussione nelle organizzazioni locali e quindi di Federazione, del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. La Direzione regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle **Direzioni** di Unione provinciale o territoriale.

Articolo 23

(Referendum interno e Petizioni)

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale, o il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea regionale, ovvero il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico.
2. La proposta di indizione del referendum deve indicare: a) la specifica formulazione del quesito; b) la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
3. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito Regolamento approvato dalla Direzione regionale entro tre mesi dal suo insediamento.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.
7. Il dieci per cento dei membri dell'Assemblea regionale, ovvero tre Assemblee territoriali, ovvero l'uno per cento degli iscritti del PD dell'Emilia-Romagna possono presentare una Petizione su un tema riguardante la vita interna del partito.
8. Nella Assemblea successiva alla presentazione della stessa la Petizione viene messa ai voti e se approvata essa diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

Articolo 24

(Partecipazione dei giovani e organizzazione giovanile)

1. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna riconosce nella partecipazione dei giovani un valore irrinunciabile alla attività ed alla iniziativa politica del Partito stesso, ed in tal senso opera affinché tale partecipazione sia favorita e sostenuta dalla intera organizzazione del Partito.
2. E' istituita, con le modalità previste dallo Statuto nazionale del PD e dalla "Carta di cittadinanza", l'organizzazione giovanile del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna.
3. All'organizzazione giovanile del Partito Democratico è riconosciuta autonomia di elaborazione politica e il diritto-dovere di concorrere direttamente ai processi decisionali del Partito. A tal proposito ne è incoraggiata la rappresentanza nelle assemblee elettive e negli organi dirigenti a tutti i livelli. Il Coordinatore dell'organizzazione giovanile è membro di diritto della Direzione e invitato permanente dell'Esecutivo del Partito al livello corrispondente.
4. I responsabili regionale e territoriali della organizzazione giovanile del PD operano per affermare positive relazioni, nella reciproca autonomia, con il volontariato e l'associazionismo sociale, ambientalista, culturale e sportivo presente in Emilia-Romagna.

Articolo 25

(Formazione politica)

1. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali..

3. Al fine di realizzare una formazione politica, quale strumento fondamentale per accrescere consapevolezza e opportunità in tutte le persone che desiderano condividerne i valori e le aspirazioni ideali, il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna istituisce la Scuola regionale di formazione alla politica, rivolta a cittadini, amministratori, dirigenti politici.
4. Il funzionamento e l'organizzazione della Scuola sono disciplinati da un Regolamento approvato dalla Direzione Regionale.

Articolo 26

(Forum tematici)

1. I Forum tematici sono volti a realizzare finalità di libera discussione, partecipazione alla vita pubblica, formazione degli elettori e degli iscritti, coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione Regionale. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo in assenza di una adeguata partecipazione.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione Regionale.
5. Gli organi del Partito Democratico esprimono proprie valutazioni sui risultati dei Forum e assumono i materiali prodotti come elementi di riferimento per l'elaborazione delle proposte politiche.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.
7. Per le Unioni provinciali o territoriali del PD che attivino Forum tematici, valgono le stesse modalità di attivazione e relazione con i corrispondenti organi.

Articolo 27

(Conferenza permanente delle donne)

1. Della Conferenza permanente delle donne del Partito Democratico fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
4. La Conferenza permanente delle donne può essere articolata nei diversi livelli territoriali.

CAPO VII

Procedure e organi di garanzia

Articolo 28

(Commissioni di garanzia)

1. La Commissione regionale di garanzia e, nel proprio ambito, le Commissioni di Federazione:
 - a) vigilano sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice etico, dello Statuto Nazionale e Regionale e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso;
 - b) adottano pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito. e funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto;
 - c) decidono su dubbi o contrasti sulle attribuzioni dei diversi organi del Partito;
 - d) vigilano sul Sistema informativo per la partecipazione.
 - e) Controllano la correttezza delle consultazioni primarie e delle elezioni degli organi del partito.
2. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la

candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

4. I componenti delle Commissioni di garanzia sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati oltre un secondo mandato. La Commissione regionale è composta da cinque membri.

5. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica quattro anni, rieleggibile una sola volta.

6. Con Regolamento approvato dalla Direzione regionale sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 29

(Ricorsi)

1. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 2. Con Regolamento di cui all'art. 28, comma 6, sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

2. Le Commissioni di garanzia deliberano sui ricorsi inerenti alle elezioni ed al corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali.

3. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame della Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, la Commissione stessa può sottoporre la questione alla Commissione nazionale, secondo quanto previsto nell'art.41, ultimo comma, dello Statuto nazionale.

4. Allo stesso modo ci si dovrà comportare nel rapporto tra Commissioni di Unione provinciale o territoriale e Commissione regionale.

Articolo 30

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. Le funzioni inerenti alla custodia dell'Anagrafe degli iscritti e dell'Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalle Commissioni di garanzia, regionale e di Federazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art.42, comma 1 dello Statuto nazionale.

2. Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzo dei dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

CAPO VIII

Principi della gestione finanziaria

Articolo 31

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.

4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito compresa la gestione del personale.

5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 32

(Collegio dei revisori)

1. L'Assemblea regionale nomina un Collegio dei revisori composto di tre membri effettivi indicandone

il Presidente. Nomina anche due revisori supplenti. I revisori effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche.

2. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi

3. I revisori restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 33

(Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e degli amministratori pubblici, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento, nonché dalle "Feste" organizzate dal Partito Democratico.

3. Il Partito Democratico dell'Emilia-Romagna e i livelli territoriali ricevono le risorse previste dalla legge per il finanziamento delle campagne elettorali.

4. La struttura organizzativa regionale, le Unioni provinciali o territoriali e le articolazioni locali del Partito hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Articolo 34

(Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Collegio dei Revisori il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione regionale entro il successivo 30 novembre.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Direzione regionale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

4. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico del livello territoriale competente, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Regionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dal Collegio dei revisori.

Articolo 35

(Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale.

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, la ripartizione delle risorse derivanti da disposizione di legge e trasferite al Partito Democratico dell'Emilia-Romagna, definisce i rapporti con le Unioni provinciali o territoriali, e il sostegno finanziario obbligatorio degli eletti e degli amministratori pubblici, come descritti all'art. 33 comma 2, alle attività politiche del Partito Democratico.

3. Le norme contenute nel Regolamento finanziario sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Articolo 36

(Controllo contabile)

1. Il rendiconto annuale, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, è approvato dalla Direzione regionale entro il 31 maggio.

CAPO IX

Norme transitorie e finali

Articolo 37

(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 38

(Diritti dei Fondatori)

Fino al 31 dicembre 2009, i diritti riconosciuti agli iscritti dal presente Statuto, sono esercitati anche dai titolari del "Certificato di Fondatore del PD".

Articolo 39

(Regime transitorio degli organi)

1. Gli organi in carica al momento dell' approvazione del presente Statuto, esercitano le proprie funzioni fino alla prima scadenza, stabilita ai sensi dello Statuto nazionale del PD.
2. Alla prima elezione della Direzione regionale si procede secondo le seguenti regole:
 - 2.1. Le liste dei candidati sono trasmesse alla Presidenza dell' Assemblea regionale, entro le 48 ore precedenti la data e l'ora di inizio della riunione dell' Assemblea regionale;
 - 2.2. Ogni lista deve essere composta, con alternanza di genere, da non più di 50 candidati;
 - 2.3. Il riparto dei seggi si effettua con metodo proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista.
 - 2.4. Si aggiungono ai componenti di diritto, il Presidente della Commissione Statuto, il Presidente della Commissione Programma.

Articolo 40

(Regolamenti degli organi)

1. Fino all'approvazione dei Regolamenti di cui all'art. 3 commi 2 e 3, le sedute degli organi assembleari e collegiali sono valide con la presenza di almeno il 30% dei componenti.
2. I Regolamenti dovranno essere approvati entro un anno dalla data odierna, 11 luglio 2008, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 41

(Limiti di mandato)

I limiti di mandato di cui all'art. 19 comma 2, tengono conto anche dei mandati elettivi in corso.

11 LUGLIO 2008